

Bruxelles, 13 ottobre 2023
(OR. en)

13939/23

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0406(COD)**

**POLCOM 227
COMER 117
CODEC 1799**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. L'8 dicembre 2021 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 207, paragrafo 2, TFUE.
2. Il 3 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio².

¹ Doc. 14943/21 + ADD 1-4.

² Doc. 13753/23.

3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- confermare il suo accordo e suggerire al Consiglio di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo che figura nel documento PE-CONS 34/23 nonché la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che figura nell'addendum 1 alla presente nota;
 - decidere che la dichiarazione comune che figura nell'addendum 1 nonché la dichiarazione della Commissione che figura nell'addendum 2 alla presente nota siano pubblicate nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. Le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio figurano nell'addendum 1 e nell'addendum 2 alla presente nota.
5. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
